

Regione Lazio

DIREZIONE POLITICHE ABITAT. E PIANIF. TERR.LE, PAES. E URB.

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 6 novembre 2018, n. G14064

Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'articolo 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8

Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'articolo 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTA la legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 "Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato "Codice";

VISTO, in particolare, l'articolo 146, comma 6, del Codice, il quale prevede che la Regione può delegare l'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio ai Comuni, purché dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

VISTO l'articolo 95, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 che delega ai Comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti le autorizzazioni paesaggistiche di cui all'articolo 146 del Codice, limitatamente agli interventi previsti dalla normativa regionale vigente in materia;

VISTO, altresì, l'articolo 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8, il quale dispone che il conferimento delle suddette funzioni produce effetto esclusivamente nei confronti dei Comuni per i quali la Regione verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 146, comma 6, del Codice e che, in attesa del completamento di detta verifica, resta fermo il conferimento di funzioni già previsto dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 per il quale la Regione abbia già verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 159, comma 1, del Codice;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2008, n. 886, avente ad oggetto: “Determinazione in merito alla modifica della l.r. 19 dicembre 1995, n. 59, e alla verifica della sussistenza, negli enti delegati all’esercizio di funzioni in materia paesaggistica, dei requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica previsti negli artt. 146, comma 6, e 159, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2009 n. 338, con cui è stata modificata la precedente deliberazione n. 886/2008;

VISTI i requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione fra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, previsti nel Codice e specificati nelle deliberazioni di Giunta regionale suindicate;

VISTE le note inviate a tutti i Comuni del Lazio con cui gli enti delegati sono stati informati circa gli adempimenti da espletare per mantenere la funzione delegata;

VISTI gli esiti delle verifiche effettuate in merito alla sussistenza dei requisiti in capo agli enti delegati;

VISTE le proprie precedenti determinazioni nn. B6832 del 28 dicembre 2009, B0684 del 12 febbraio 2010, B2190 del 19 aprile 2010, B2799 del 28 maggio 2010, B3393 del 15 luglio 2010, B3770 del 24 agosto 2010, B4373 del 4 ottobre 2010, A0657 del 2 febbraio 2011, A2942 del 7 aprile 2011, A8228 del 5 agosto 2011, A9739 del 13 ottobre 2011, A02588 del 2 aprile 2012, A07065 del 10 luglio 2012, A12742 del 13 dicembre 2012, A03964 del 21 maggio 2013, A06336 del 5 agosto 2013, G04084 del 10 dicembre 2013, G05974 del 22 aprile 2014, G10343 del 17 luglio 2014, G17890 del 11 dicembre 2014, G04098 del 9 aprile 2015, G08944 del 17 luglio 2015, G13659 del 9 novembre 2015, G01441 del 23 febbraio 2016, G08227 del 18 luglio 2016, G14389 del 5 dicembre 2016, G03441 del 20 marzo 2017, G16953 del 7 dicembre 2017, G01303 del 5 febbraio 2018, G05257 del 20 aprile 2018, G08708 del 10 luglio 2018, G09425 del 24 luglio 2018 e G10833 del 4 settembre 2018 con le quali è stata effettuata la ricognizione dei Comuni, riassuntivamente elencati a fini di consultazione negli allegati 1 e 2, che possono esercitare le funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio in quanto sono risultati in possesso dei requisiti necessari ad assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

CONSIDERATO che le predette determinazioni prevedono l’emanazione di successivi provvedimenti integrativi;

CONSIDERATO che il Comune di Poggio Nativo ha comunicato di aver completato il processo di adeguamento dopo l’emanazione dell’ultima determinazione;

CONSIDERATO che il suddetto Comune è dotato di strumento urbanistico vigente;

CONSIDERATO che il Comune di Frascati ha comunicato, con nota prot. 57224 del 15.10.2018, la modifica del proprio assetto organizzativo individuando il tecnico interno quale unico responsabile del procedimento per il rilascio dei pareri in materia paesaggistica;

CONSIDERATO che il Comune di San Cesareo ha comunicato, con nota prot. 662714 del 24.10.2018, la modifica del proprio assetto organizzativo individuando un nuovo tecnico interno quale responsabile del procedimento per il rilascio dei pareri in materia paesaggistica;

CONSIDERATO che il Comune di Fontenuova ha comunicato, con nota prot. 17396 del 03.09.2018, la modifica del proprio assetto organizzativo individuando un nuovo tecnico esterno quale responsabile per il rilascio dei pareri in materia paesaggistica;

CONSIDERATO che gli anzidetti comuni hanno trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei necessari requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni, e che tale documentazione è risultata, a seguito di verifica, completa e corretta;

CONSIDERATO, inoltre, che i Comuni, riassuntivamente elencati a fini di consultazione nell'allegato 2, hanno istituito la Commissione locale per il paesaggio, per mezzo della quale soddisfano *ex lege*, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della l.r. 8/2012, i requisiti di adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni;

CONSIDERATO che il Comune di Frosinone ha comunicato, con nota prot. 1348 del 27.08.2018, di aver rinnovato la Commissione locale per il paesaggio con determinazione dirigenziale n. 1838 del 27.07.2018, nominando un nuovo tecnico in sostituzione di un membro dimissionario, e che tale rinnovo risulta conforme a quanto previsto dall'articolo 2 della l.r. 8/2012;

CONSIDERATO, inoltre, che il Comune di Poggio Mirteto ha comunicato, con nota prot. 12040 del 24.08.2018, di aver istituito la Commissione locale per il paesaggio con determinazione n. 4 del 31.07.2018, e che tale istituzione risulta conforme a quanto previsto dall'articolo 2 della l.r. 8/2012;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad una nuova individuazione dei Comuni che risultano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate;

DETERMINA

1. Il Comune di seguito specificato, in esito alla verifica effettuata, può esercitare le funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio di cui alla legge regionale n. 8 del 2012 dalla data della presente determinazione:

RI	POGGIO NATIVO	
----	---------------	--

2. I Comuni di Frascati, San Cesareo, Fontenuova, Frosinone e Poggio Mirteto, per i quali è stata già effettuata la verifica dei requisiti ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate, rispettivamente con determinazioni n. B2190 del 19.04.2010, B4373 del 04.10.2010 e G10833 del 04.09.2018, possono continuare ad esercitare le funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio;

3. Resta fermo l'esercizio delle funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio per i Comuni già individuati nelle precedenti determinazioni n. B6832/2009, B0684/2010, B2190/2010, B2799/2010, B3393/2010, B3770/2010, B4373/2010, A0657/2011, A2942/2011, A8228/2011, A9739/2011, A02588/2012, A07065/2012, A12742/2012, A03964/2013, A06336/2013, G04084/2013, G05974/2014, G10343/2014, G17890/2014, G04098/2015, G08944/2015, G13659/2015, G01441/2016, G08227/2016, G14389/2016, G03441/2017, G16953/2017, G01303/2018, G05257/2018, G08708/2018, G09425/2018 e G10833/2018 riassuntivamente elencati a fini di consultazione negli allegati 1 e 2;

4. I Comuni non compresi nel presente provvedimento e nelle precedenti determinazioni non possono esercitare le funzioni delegate, in quanto non sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Pertanto, le funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche verranno esercitate dalla Regione fino a quando i Comuni stessi non avranno adeguato la propria struttura organizzativa.

5. Con successivi provvedimenti si integrerà l'elenco dei Comuni che avranno completato il processo di adeguamento, i quali potranno esercitare le funzioni delegate.

6. L'esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate da parte dei Comuni individuati nei provvedimenti ricognitivi regionali è subordinato al mantenimento dei requisiti di differenziazione delle funzioni paesaggistiche ed urbanistiche e di adeguata competenza tecnico-scientifica. La perdita dei requisiti stessi determina il venir meno della delega. I Comuni sono, pertanto, tenuti a comunicare tempestivamente alla Regione Lazio – Direzione per le Politiche abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Legislativa e Conferenze di Servizi ogni variazione del proprio assetto organizzativo che determini la perdita dei requisiti indispensabili per l'esercizio delle funzioni delegate, ivi comprese variazioni o il decadere delle commissioni locali per il paesaggio eventualmente costituite ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 8/2012. La mancata comunicazione di dette variazioni comporta la completa assunzione, da parte del Comune inadempiente, di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative.

7. La delega si riferisce alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ai sensi dell'articolo 146 del Codice. Resta ferma la competenza dei Comuni, compresi quelli non inseriti nell'elenco di cui sopra e che non sono in possesso dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di differenziazione delle funzioni necessarie al rilascio in delega dell'autorizzazione paesaggistica, ad esprimere comunque il parere paesaggistico in sanatoria di cui all'articolo 32 della legge n. 47 del 1985, come anche riportato nella circolare regionale del 29 novembre 2010, prot. n. 69273.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Manuela Manetti

ALL. 1

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni individuati per esercitare le funzioni delegate in materia paesaggistica:

PROV.	COMUNE	N.
FR	ACUTO	1.
FR	ALATRI	2.
FR	ALVITO	3.
FR	AMASENO	4.
FR	ANAGNI	5.
FR	AQUINO	6.
FR	ARCE	7.
FR	ASCREA	8.
FR	BOVILLE ERNICA	9.
FR	BROCCOSTELLA	10.
FR	CASAPROTA	11.
FR	CASPERIA	12.
FR	CASSINO	13.
FR	CASTELLIRI	14.
FR	CASTROCIELO	15.
FR	CASTRO DEI VOLSCI	16.
FR	CECCANO	17.
FR	CEPRANO	18.
FR	COLLEPARDO	19.
FR	COLLESANMAGNO	20.
FR	COLFELICE	21.
FR	FALVATERRA	22.
FR	FERENTINO	23.
FR	FONTANA LIRI	24.
FR	FONTECHIARI	25.
FR	ISOLA DEL LIRI	26.
FR	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	27.
FR	MOROLO	28.
FR	PASTENA	29.
FR	PESCOSOLIDO	30.
FR	PICO	31.
FR	PIGLIO	32.
FR	PONTECORVO	33.
FR	POSTA FIBRENO	34.
FR	ROCCASECCA	35.
FR	SAN GIORGIO A LIRI	36.
FR	SANTOPADRE	37.

FR	SERRONE	38.
FR	SETTEFRATI	39.
FR	SORA	40.
FR	TORRICE	41.
FR	VEROLI	42.
LT	BASSIANO	43.
LT	CAMPO DI MELE	44.
LT	CISTERNA DI LATINA	45.
LT	CORI	46.
LT	FONDI	47.
LT	FORMIA	48.
LT	ITRI	49.
LT	LATINA	50.
LT	LENOLA	51.
LT	MAENZA	52.
LT	MONTE SAN BIAGIO	53.
LT	NORMA	54.
LT	PONTINIA	55.
LT	PONZA	56.
LT	PRIVERNO	57.
LT	ROCCA GORGA	58.
LT	SABAUDIA	59.
LT	SAN FELICE CIRCEO	60.
LT	SERMONETA	61.
LT	SEZZE	62.
LT	SONNINO	63.
LT	SPERLONGA	64.
RI	AMATRICE	65.
RI	ACCUMOLI	66.
RI	ANTRODOCO	67.
RI	BORBONA	68.
RI	BORGO VELINO	69.
RI	CANTALICE	70.
RI	CASAPROTA	71.
RI	CASTEL DI TORA	72.
RI	CASTEL SANT'ANGELO	73.
RI	CASTELNUOVO DI FARFA	74.
RI	CITTADUCALE	75.
RI	CITTAREALE	76.
RI	COLLALTO SABINO	77.
RI	COLLE DI TORA	78.
RI	COLLI SUL VELINO	79.
RI	CONCERVIANO	80.

RI	CONTIGLIANO	81.
RI	COTTANELLO	82.
RI	FARA IN SABINA	83.
RI	FIAMIGNANO	84.
RI	FORANO	85.
RI	FRASSO SABINO	86.
RI	GRECCIO	87.
RI	LABRO	88.
RI	LEONESSA	89.
RI	LONGONE SABINO	90.
RI	MAGLANO IN SABINA	91.
RI	MARCETELLI	92.
RI	MICIGLIANO	93.
RI	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	94.
RI	MONTELEONE SABINO	95.
RI	MONTOPOLI IN SABINA	96.
RI	MORRO REATINO	97.
RI	ORVINIO	98.
RI	PAGANICO SABINO	99.
RI	PESCOROCCHIANO	100.
RI	PETRELLA SALTO	101.
RI	POGGIO BUSTONE	102.
RI	POGGIO CATINO	103.
RI	POGGIO MOIANO	104.
RI	POGGIO NATIVO	105.
RI	POGGIO SAN LORENZO	106.
RI	POSTA	107.
RI	RIVODUTRI	108.
RI	ROCCANTICA	109.
RI	ROCCA SINIBALDA	110.
RI	SCANDRIGLIA	111.
RI	STIMIGLIANO	112.
RI	TARANO	113.
RI	TOFFIA	114.
RI	TORRICELLA	115.
RI	VACONE	116.
RM	ALLUMIERE	117.
RM	ANGUILLARA SABAZIA	118.
RM	ALBANO LAZIALE	119.
RM	ANZIO	120.
RM	ARDEA	121.
RM	ARSOLI	122.
RM	ARTENA	123.

RM	BRACCIANO	124.
RM	CAMERATA NUOVA	125.
RM	CAMPAGNANO DI ROMA	126.
RM	CAPENA	127.
RM	CARPINETO ROMANO	128.
RM	CASTEL MADAMA	129.
RM	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	130.
RM	CERRETO LAZIALE	131.
RM	CERVETERI	132.
RM	CIAMPINO	133.
RM	CINETO ROMANO	134.
RM	CIVITAVECCHIA	135.
RM	CIVITELLA SAN PAOLO	136.
RM	COLLEFERRO	137.
RM	COLONNA	138.
RM	FIANO ROMANO	139.
RM	FILACCIANO	140.
RM	FIUMICINO	141.
RM	FONTE NUOVA	142.
RM	FORMELLO	143.
RM	FRASCATI	144.
RM	GAVIGNANO	145.
RM	GENAZZANO	146.
RM	GENZANO DI ROMA	147.
RM	GORGA	148.
RM	GROTTAFERRATA	149.
RM	GUIDONIA	150.
RM	JENNE	151.
RM	LADISPOLI	152.
RM	LARIANO	153.
RM	LICENZA	154.
RM	MAGLIANO ROMANO	155.
RM	MANDELA	156.
RM	MANZIANA	157.
RM	MARCELLINA	158.
RM	MARINO	159.
RM	MAZZANO ROMANO	160.
RM	MENTANA	161.
RM	MONTECOMPATRI	162.
RM	MONTEFLAVIO	163.
RM	MONTELANICO	164.
RM	MONTELIBRETTI	165.
RM	MONTE PORZIO CATONE	166.

RM	MONTE ROMANO	167.
RM	MONTEROTONDO	168.
RM	MONTORIO ROMANO	169.
RM	MORICONE	170.
RM	MORLUPO	171.
RM	NAZZANO	172.
RM	NEMI	173.
RM	NEROLA	174.
RM	NETTUNO	175.
RM	PALOMBARA SABINA	176.
RM	PERCILE	177.
RM	PISONIANO	178.
RM	POLI	179.
RM	PONZANO ROMANO	180.
RM	RIANO	181.
RM	RIGNANO FLAMINIO	182.
RM	RIOFREDDO	183.
RM	ROCCA DI CAVE	184.
RM	ROCCA DI PAPA	185.
RM	ROCCA PRIORA	186.
RM	ROMA	187.
RM	ROVIANO	188.
RM	SACROFANO	189.
RM	SAN CESAREO	190.
RM	SAN POLO DEI CAVALIERI	191.
RM	SANTA MARINELLA	192.
RM	SANT'ORESTE	193.
RM	SEGNI	194.
RM	TIVOLI	195.
RM	TOLFA	196.
RM	TORRITA TIBERINA	197.
RM	TREVIGNANO ROMANO	198.
RM	VALLEPIETRA	199.
RM	VALLINFREDA	200.
RM	VELLETRI	201.
RM	VICOVARO	202.
RM	ZAGAROLO	203.
VT	ARLENA DI CASTRO	204.
VT	BAGNOREGIO	205.
VT	BASSANO IN TEVERINA	206.
VT	BOLSENA	207.
VT	BOMARZO	208.
VT	CALCATA	209.

VT	CANEPINA	210.
VT	CANINO	211.
VT	CAPODIMONTE	212.
VT	CAPRANICA	213.
VT	CAPRAROLA	214.
VT	CARBOGNANO	215.
VT	CASTEL SANT'ELIA	216.
VT	CASTIGLIONE IN TEVERINA	217.
VT	CELLENO	218.
VT	CIVITA CASTELLANA	219.
VT	CIVITELLA D'AGLIANO	220.
VT	CORCHIANO	221.
VT	FABRICA DI ROMA	222.
VT	FALERIA	223.
VT	GALLESE	224.
VT	GRADOLI	225.
VT	GROTTE DI CASTRO	226.
VT	ISCHIA DI CASTRO	227.
VT	LUBRIANO	228.
VT	MARTA	229.
VT	MONTALTO DI CASTRO	230.
VT	MONTEFIASCONE	231.
VT	NEPI	232.
VT	ORIOLO ROMANO	233.
VT	ORTE	234.
VT	PROCENO	235.
VT	RONCIGLIONE	236.
VT	SAN LORENZO NUOVO	237.
VT	SORIANO NEL CIMINO	238.
VT	SUTRI	239.
VT	TARQUINIA	240.
VT	TUSCANIA	241.
VT	VALENTANO	242.
VT	VALLERANO	243.
VT	VASANELLO	244.
VT	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	245.
VT	VETRALLA	246.
VT	VIGNANELLO	247.
VT	VITORCHIANO	248.

ALL. 2

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni che hanno istituito la Commissione locale per il paesaggio:

PROV.	COMUNE	N.
LT	APRILIA*	249.
LT	GAETA*	250.
LT	MINTURNO*	251.
LT	TERRACINA *	252.
RI	RIETI *	253.
RI	MONTOPOLI IN SABINA *	254.
RI	POGGIO MIRTETO*	255.
FR	FROSINONE *	256.
RM	AFFILE **	257.
RM	ARICCIA*	258.
RM	CASTEL GANDOLFO **	259.
RM	CASTELNUOVO DI PORTO *	260.
RM	LANUVIO *	261.
RM	PALESTRINA*	262.
RM	ROIATE **	263.
RM	SUBIACO **	264.
RM	VALMONTONE **	265.
VT	ACQUAPENDENTE *	266.
VT	BASSANO ROMANO *	267.
VT	BLERA **	268.
VT	MONTE ROMANO *	269.
VT	VITERBO*	270.

*Comuni già delegati ad esercitare le funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica che hanno successivamente istituito la Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8.

**Comuni che hanno istituito la Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8.